

Stefania Torre

La Convenzione internazionale di Parigi del 1883 e la tutela della proprietà industriale

SOMMARIO: 1. Dall'Esposizione Universale di Parigi del 1878 alla Convenzione internazionale sulla proprietà industriale del 1883 - 2. Industria, mercato, diritto - 3. La nascita della comunità internazionale di tutela della proprietà industriale - 4. Uno sguardo all'Italia.

ABSTRACT: The international and European law has intervened often, over the years, to rebalance the relationship in the economic, social and politic forum, created by digital revolution and globalization. The speed of progress in the field of life sciences, biotechnology, computer engineering has reinforced some questions about the controversial nature of industrial property and its limits. The study about the history of rights on intellectual works may suggest a reading key of the modern processes of building and institutionalizing social relations. The Paris Convention of 1883 was the first international treaty for industrial property discipline, which highlighted how the economy's interference and the inflection of the sciences forced the legal culture to develop a new system of legal rules for contemporary society.

KEY WORDS: industrial patents, private property, economy.

La legislazione internazionale e comunitaria è intervenuta più volte, nel corso degli anni, a riequilibrare i dislivelli nei rapporti socio-economici e di potere originati dalla rivoluzione digitale e dalla globalizzazione. Di fronte alla rapidità, senza precedenti, dei progressi nel campo delle scienze della vita, delle biotecnologie, dell'ingegneria informatica si sono puntualmente riproposti alcuni interrogativi sul carattere controverso della proprietà industriale e dei suoi limiti. Lo studio dell'espansione storica dei diritti sulle opere dell'ingegno può suggerire una chiave di lettura dei processi odierni di costruzione e istituzionalizzazione delle moderne relazioni sociali tra individui, organizzazioni, gruppi e soggetti sovranazionali. La Convenzione di Parigi del 1883 fu il primo trattato internazionale per la disciplina dei "beni industriali" che mise in luce come le ingerenze dell'economia nelle relazioni intersoggettive e l'irruzione delle scienze nei territori del dominio privato obbligarono la cultura giuridica a elaborare una moderna visione dell'ordinamento per il governo della società contemporanea, più aperto alle contaminazioni e agli apporti concettuali di altri saperi.

1. Dall'Esposizione Universale di Parigi del 1878 alla Convenzione internazionale sulla proprietà industriale del 1883

Le esposizioni universali furono sempre oggetto di seria attenzione, e di attento studio per l'industriale desideroso di rialzare e sostenere la propria produzione all'altezza degli ultimi progressi e perfezionamenti qualitativi ed economici. E ben a ragione, perché mettendo esse a contatto le produzioni delle diverse nazioni, non possono fare a meno di esercitare una benefica influenza. Fanno sì che meglio gli industriali si conoscano, e si affratellino; e coi confronti dei rispettivi prodotti, destano le nobili gare animando i più innanzi a continuare nel perfezionamento, e spronando gli altri a progredire. Insegnano pure che il lavoro e la industria sono i cardini fondamentali della ricchezza di un popolo, e la stregua

del suo incivilimento¹.

Nelle parole con cui Carlo Alberto Avondo², delegato italiano all'*Esposizione Universale* di Parigi del 1878 per il settore delle arti decorative, introduceva la relazione a stampa sulle novità presentate dai partecipanti internazionali si colgono le ragioni del successo di una fortunatissima manifestazione, nata qualche decennio prima ma destinata ad una storia di lungo periodo.

La serie di *Esposizioni Universali*³ aperte a tutte gli stati del mondo aveva preso avvio nel 1851 a Londra e si era imposta subito come novità assoluta per il continente europeo, per il respiro internazionale e non più locale che distingueva la manifestazione da precedenti iniziative dedicate alla divulgazione dei progressi tecnologici, scientifici e artistici.

L'appuntamento londinese cadeva in una data significativa per la cultura occidentale – il centenario della pubblicazione dell'*Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers* – ma in realtà ebbe una forte impronta economica, di evento celebrativo della libertà del commercio e di concorrenza tra i mercati, lontano da finalità ideologiche o politiche. L'Inghilterra a metà del secolo era la potenza più avanzata sul piano industriale e scientifico. I suoi inventori e scopritori avevano pochi concorrenti nel mondo e ciò aveva garantito il primato delle fabbriche inglesi e un assoluto predominio economico e finanziario su scala mondiale. Questi successi dovevano apparire con evidenza nell'esposizione del 1851. Lo svolgimento dell'evento coincise inoltre con un momento di particolare vivacità della riflessione giuridica sull'adeguamento del sistema dei brevetti a garanzia delle opere dell'ingegno.

Le edizioni successive dell'esposizione avrebbero perseguito, al contrario, obiettivi più ambiziosi di riconoscimento della modernità degli Stati, dell'avanzamento scientifico e culturale, di grandezza delle nazioni. Una vetrina, in sintesi, per mostrare al mondo il grado di sviluppo raggiunto dalla società contemporanea, in un momento cruciale di trasformazione degli equilibri soggettivi ed economici, sollecitati dall'accelerazione industriale⁴.

Le parole di Avondo coglievano le novità e gli snodi decisivi delle esposizioni. Affiancando la circolazione di libri, riviste e carteggi⁵, le mostre si candidavano a

¹ *Esposizione Universale del 1878 in Parigi. Relazioni dei giurati italiani, Classe X, Cartoleria-Legature-Materiale delle arti della pittura e del disegno*, Roma 1879.

² Carlo Alberto Avondo (1827-1890) era discendente di una dinastia di imprenditori della carta, proprietari di stabilimenti presenti nel piemontese fin dalla fine del secolo XVIII. Grazie all'impiego della più avanzata tecnologia del tempo, nel 1873 l'impresa assunse la forma giuridica della società anonima "Cartiera Italiana" con sede a Torino e divenne un importante modello industriale nazionale, cfr. U. Coldagelli, *Avondo Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, IV, Roma 1962, [www.treccani.it/enciclopedia/pietro-avondo_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-avondo_(Dizionario-Biografico)/).

³ L. Aimone-C. Olmo, *Storia delle esposizioni universali*, Torino 1990.

⁴ "Tra i benefici arrecati dal progresso dei tempi non sono certamente di poca importanza quelli prodotti dall'avvicinarsi delle esposizioni universali: esse compendiano la storia contemporanea della vitalità degli Stati, e ne definiscono il grado di coltura tanto nelle arti, nelle scienze, nelle industrie, quanto in tutti i trovati dell'umano intelletto", così esordiva Francesco Di Bartolo nella sua relazione, *Esposizione universale del 1878 in Parigi, Relazioni dei giurati italiani, Classi XVII e XVIII, Mobili a buon mercato e di lusso, lavori di tappezziere e di decoratore*, Roma 1879, p. 91.

⁵ A. Mazzacane, *Alle origini della comparazione giuridica: i carteggi di Carl Joseph Anton Mittermaier*, in *La comparazione giuridica tra Otto e Novecento*, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Milano 2001, 15-38.

divenire un'ulteriore campo di trasmissione e diffusione del sapere scientifico e del lavoro degli intellettuali. Il confronto e la comparazione delle esperienze nazionali allargavano gli orizzonti tanto degli interessi economici privati - quelli degli industriali e degli investitori - quanto dei governi, posti innanzi a sfide che richiedevano strumenti di controllo e di disciplina delle relazioni intersoggettive in linea con gli scenari innovativi che si aprivano. Non solo dunque attenzione alla produzione, alla creatività applicata o all'accumulazione di ricchezza, ma anche una nuova riflessione sulle architetture giuridiche e istituzionali preposte alla guida della società civile. Ne erano fermamente convinti i due giurati italiani presenti a Parigi nel 1878 per valutare il settore della medicina, assistenza pubblica e igiene - Agostino Bertani⁶ e Gaetano Pini⁷ - i quali, nel riassumere i risultati della classe industriale, riconoscevano l'importanza di "alcuni elementi, che a parer nostro contribuirono efficacemente a rendere interessante quella Mostra grandiosa, quali sono le numerose pubblicazioni che non pochi Governi, con lodevolissimo intendimento, fecero per illuminare i giurati e gli studiosi, intorno agli ordinamenti legislativi di ciascun paese e i progressi segnati in questi ultimi anni dalle arti, dalle scienze e dalle industrie presso le singole nazioni"⁸.

L'esposizione di Parigi ebbe luogo appena due anni dopo l'evento di Filadelfia, il quale si era aperto nel segno della riconquista dell'unità nazionale americana, della crescita delle grandi industrie, del commercio estero e dell'innovazione tecnologica.

Ambizioni propagandistiche accompagnarono i lavori preparatori della manifestazione parigina, che avrebbe dovuto rilanciare l'immagine della Francia e della *leadership* europea, violentemente scossa dalle cocenti sconfitte della guerra franco-prussiana e dai turbamenti politici che ne erano seguiti. Sul continente soffiavano venti di guerra, provenienti dall'area balcanica, e non pochi erano i timori per lo scoppio di un nuovo conflitto europeo. Tale almeno era la preoccupazione di molti produttori italiani che, temendo l'estensione della guerra d'Oriente del 1877, avevano rinunciato a prendere parte all'evento, a scapito dell'immagine nazionale⁹.

L'intenzione di fare dell'esposizione una grande opportunità di riconferma del primato francese fu evidente fin dalla scelta degli spazi e dei luoghi parigini prescelti. Sede della rassegna fu il *Palais de l'Exposition* o anche *Palais du Fer* in Champ de Mars, che impressionava per la maestosità della struttura, in ferro e in vetro, all'interno della quale furono ospitate tutte le categorie convocate. L'area espositiva era attraversata dalla Rue des Nations, un lungo percorso sul quale si aprivano le facciate dei padiglioni delle nazioni in mostra, ciascuna impreziosita da decorazioni artistiche ispirate alla

⁶ B. Di Porto, *Agostino Bertani*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, IX, Roma 1967 adesso in [www.treccani.it/enciclopedia/agostino-bertani_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/agostino-bertani_(Dizionario-Biografico)/)

⁷ Su Gaetano Pini cfr. A. Carli, *Dal "Nuovo Presagio" di Gaetano Pini alla biblioteca scientifica di Riccardo Galeazzi. Scorci letterari, pedagogia e ortopedia a Milano tra Otto e Novecento*, in *Istituti di assistenza, biblioteche e archivi: un trionfo caratteristico*, a cura di C. Cenedella, Milano 2016, pp. 113-130.

⁸ *Esposizione Universale del 1878 in Parigi. Relazioni dei giurati italiani, Classe XIV Medicina, Igiene ed Assistenza Pubblica*, Roma 1881, p. 5.

⁹ Erano queste le motivazioni invocate dall'industriale Luigi Fuzier, incaricato per il settore della seta e dei tessuti, a giustificazione della modesta presenza di espositori italiani all'appuntamento di Parigi, cfr. *Esposizione Universale del 1878 in Parigi. Relazioni dei giurati italiani, Classe XXIV, Seta e tessuti di seta*, Roma 1879, p. 17.

storia del paese rappresentato¹⁰. Un progetto, quest'ultimo, inaugurato proprio nell'edizione del 1878 e destinato a essere riproposto costantemente negli appuntamenti successivi, fino alle edizioni più recenti del XXI secolo. Un'assoluta novità fu la costruzione del *Palais du Trocadéro*, un edificio particolarmente complesso, sia per il modello stilistico sia per la tecnica impiegata, e dotato di un sofisticato quanto rivoluzionario sistema di ventilazione e controllo della temperatura che doveva sorprendere i visitatori. Nei suoi ampi saloni si tennero le cerimonie e le feste programmate nei mesi di apertura della manifestazione, nonché lo svolgimento dei lavori congressuali che accompagnarono parallelamente l'esposizione, come suo corollario scientifico e divulgativo.

Fin dall'edizione del 1873 svoltasi a Vienna, l'esposizione oltre ad essere un'opportunità per conquistare il mercato europeo e mondiale con i più recenti prodotti dell'ingegno umano, fu immaginata come una straordinaria possibilità di incontro per gli scienziati, amministratori, studiosi e produttori per confrontarsi sui problemi e sugli effetti del progresso e dell'espansione industriale. Congressi e riunioni internazionali furono inserite in calendario per facilitare lo studio comparativo delle esperienze nazionali e per elaborare scelte e strategie di intervento economico, giuridico e politico utili per dirigere una comunità sempre più transnazionale. In tal senso le esposizioni universali contribuirono a fare della inclinazione comparatistica il tratto distintivo della cultura europea tra Otto e Novecento.

A Vienna, nel 1873, in occasione della rassegna internazionale, si era tenuto un primo, importante convegno sulla tutela della proprietà intellettuale e dei brevetti, che aveva posto l'accento sull'urgenza di costituire un'unione di Stati per la garanzia dei diritti degli inventori, seriamente esposti al pericolo di furto delle idee e di spoliazione delle prerogative della privativa industriale. Le stesse esposizioni universali in fondo erano rischiose per l'inventore, poiché la presentazione dell'opera mediante la divulgazione del disegno o del modello poteva dare luogo a contraffazioni e a indebite appropriazioni. Ad aggravare i rischi concorrevano poi anche le singole legislazioni nazionali, non sempre allineate rispetto alle modalità di attribuzione delle privative o alle garanzie riconosciute all'autore straniero.

La questione dei brevetti industriali e dell'adeguamento della normativa giuridica era oggetto di discussioni istituzionali e dottrinali in buona parte dell'Europa. I dibattiti acquistavano toni e sfumature diverse a seconda dei contesti politico-economici degli stati e dei relativi ordinamenti giuridici. Essi convergevano tuttavia su alcune priorità.

In Inghilterra, fin dalla metà del secolo XIX un confronto dialettico molto serrato aveva visto contrapporsi i fautori della totale abolizione della pratica delle licenze a coloro che ne rivendicavano la centralità, auspicando la riforma dei meccanismi consolidati di tutela per gli inventori. L'adesione alla dottrina economica del *laissez-faire* creava un forte attrito con le previsioni della legge del 1852 che, per la prima volta,

¹⁰ Una breve descrizione del padiglione italiano è offerta dal napoletano G. Giannini, *Relazione sulla esposizione di Parigi del 1878 fatta alla Società centrale operaia in Napoli*, Napoli 1878, tipografo e osservatore inviato in Francia per studiare l'editoria internazionale e la più moderna tecnologia applicata al settore della stampa dei libri e dei giornali. Giannini ricorda che la facciata italiana esponeva vari ritratti tra cui quello del re Vittorio Emanuele, di Dante, Michelangelo, Volta e Colombo, scelti per rappresentare le eccellenze nazionali nei diversi campi dell'arte e della scienza.

aveva introdotto nei confini inglesi un vero e proprio sistema di conferimento dell'attestato, sostitutivo della pratica delle concessioni ampiamente utilizzata nel passato¹¹. Non a caso la legge veniva votata all'indomani dell'esposizione universale di Londra, in occasione della quale gli industriali inglesi poterono sperimentare le insidie della concorrenza internazionale e della pirateria industriale. Ciò nonostante, il rilascio del brevetto imposto dalla recente disciplina fu interpretato da molti inventori, produttori ed economisti come una pesante limitazione alla libera circolazione delle idee e dei risultati della ricerca, proprio in un momento in cui l'Inghilterra, sfruttando la sua egemonia industriale, ampliava il raggio d'azione del libero mercato allo spazio mondiale. Il sistema delle privative confliggeva vistosamente con i principi del liberismo e del liberalismo europeo. Di qui la battaglia per eliminare, totalmente anche a livello internazionale, ogni impedimento alla libertà di scambio.

Echi delle polemiche inglesi giunsero in Francia, dove i giuristi ed economisti si confrontarono sull'opportunità del regime dei brevetti, in un mercato regolato dalle leggi sulla concorrenza¹². E anche in Prussia, nella seconda metà dell'Ottocento infuriò la polemica tra i liberisti che chiedevano la totale abolizione dei brevetti, e il movimento contrapposto che spingeva per l'unificazione e il rafforzamento della disciplina delle privative. Solo nel 1877 si ebbe una legge unitaria in materia di invenzioni che si allineò allo schema europeo delle concessioni¹³.

In Italia non mancarono confronti sul sistema e sulla natura dei brevetti di invenzione, sebbene i toni fossero meno accesi. Una voce fuori dal coro fu quella di Gerolamo Boccardo, economista ed avvocato, che fin dalla metà del secolo criticò la teoria della "proprietà intellettuale" e della "proprietà industriale", muovendo dall'irriducibilità delle idee allo schema della proprietà privata e auspicando la soppressione delle privative industriali¹⁴. La posizione di Boccardo restò tuttavia piuttosto marginale. Di tutt'altro orientamento si mostrò infatti la dottrina giuridica che, muovendo dalla vocazione rurale e mercantile dell'economia italiana¹⁵ e dalla scarsa attenzione all'innovazione tecnologica, coltivò con maggiore interesse gli studi sui fondamenti dogmatici del nascente diritto d'autore e industriale e sulla natura delle opere intellettuali.

¹¹ *Act for amending the Law for Granting Patents for Invention* 15&16 Victoria, c.83. Le maggiori novità furono l'unificazione in una sola area dei territori dell'Inghilterra, Scozia e Irlanda; l'introduzione della tassa per la presentazione della domanda; l'istituzione di un Ufficio brevetti e la creazione di un archivio completo di indici; il riconoscimento di una protezione provvisoria di sei mesi all'inventore che avesse depositato la domanda di brevetto completa della descrizione dell'opera; la nomina di una Commissione che esprimeva un giudizio puramente formale sull'invenzione. Le fasi convulse che precedettero la riforma sono descritte in A. Johns, *Piracy. The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates*, Chicago-London 2009 (trad. it, *Pirateria. Storia della proprietà intellettuale da Gutenberg a Google*, Milano 2011, pp. 322 ss.). Sul punto si v. anche F. Mazzarella, *Diritto e invenzioni. Un'introduzione storica*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", LXXIII (2010), pp. 96-98.

¹² In particolare in Francia furono molto vivaci le argomentazioni favorevoli all'eliminazione dei brevetti formulate da E. Picard – X. Olin, *Traité des brevet d'invention et de la contrefaçon industrielle*, Paris-Bruxelles 1869 e di M. Chevalier, *Les brevets d'invention examinés dans leurs rapports avec le principe de la liberté du travail et avec le principe de l'égalité des citoyens*, Paris 1878.

¹³ *Geschichte des deutschen Patentrechts*, hrsg. V. Martin Otto u. Diethelm Klippel, Tübingen 2015.

¹⁴ G. Boccardo, *Trattato teorico-pratico di economia politica*, I, *Economia Teoretica*, Napoli 1860², pp. 92-115.

¹⁵ V. Castronovo, *Storia economica d'Italia. Dall'Ottocento ai giorni nostri*, Torino 1995, pp. 107 ss.; G. Pescosolido, *Agricoltura e industria nell'Italia unita*, Roma-Bari 2004.

Il fermento di idee che investì l'Europa condizionò i regimi nazionali in materia di brevetti, generando un ventaglio ricco e variegato di soluzioni giuridiche alternative¹⁶. Di qui l'urgenza e la proposta, formulata a Vienna, di convocare una conferenza internazionale per esaminare le questioni e per facilitare l'adozione di misure ritenute non più rinviabili nell'interesse della comunità mondiale degli industriali, dell'umanità e degli stesesi artefici delle opere dell'intelletto.

L'appello viennese fu raccolto dagli organizzatori parigini dell'esposizione del 1878 che convocarono, per i giorni dal 5 al 17 settembre, un congresso internazionale sulla proprietà industriale. Si trattava del ventiquattresimo dei trentadue congressi *a latere* della manifestazione, ciascuno dei quali finalizzato all'approfondimento di temi tecnico-scientifici di grandissimo richiamo. Si discussero questioni di agricoltura, statistica, commercio e industria, unificazione di pesi e misure, medicina legale, proprietà artistica, antropologia¹⁷.

I lavori preparatori furono assegnati ad un apposito comitato composto tra l'altro dal senatore Jules François Jeannotte Bozérián, dal professore di diritto industriale a Parigi Charles Lyon-Caen, dall'ingegnere Charles-Alexandre Thirion. Il 12 maggio 1878 il ministero dell'agricoltura francese autorizzava ufficialmente i lavori del Congresso internazionale e nominava il comitato organizzativo¹⁸. La presidenza fu affidata al senatore e già procuratore della Corte di Cassazione Augustin-Charles Renouard, grande esperto di proprietà intellettuale e artefice di celebri studi sulla natura dei diritti dell'inventore o dell'autore¹⁹. L'incarico assegnato al comitato fu di preparare il programma dei quesiti da sottoporre ai congressisti, sulla base delle indicazioni provenienti dagli specialisti e dalle istituzioni francesi e straniere interpellate sui problemi delle opere d'ingegno. Ampliando poi l'oggetto di studio proposto a Vienna, gli organizzatori del congresso inclusero nel programma, oltre la trattazione dei brevetti d'invenzione, anche i marchi e i nomi commerciali, i disegni e i modelli industriali, riunendoli nell'unica categoria della "proprietà industriale"²⁰.

L'affluenza ai lavori fu grande e vide la partecipazione di giuristi, economisti, ingegneri, rappresentanti delle Camere di Commercio, industriali, dei dieci Stati maggiormente rappresentativi della moderna realtà economica mondiale²¹. Il

¹⁶ F. Cottarelli, *Brevetti d'invenzione, marchi di fabbrica, disegni e modelli di fabbrica*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, II, parte III, Milano 1892, pp. 33 ss.

¹⁷ L'elenco di tutti i congressi con l'indicazione delle questioni di studio è pubblicato in A. Poirrier, *De la licence obligatoire, Extrait du compte rendu sténographique du Congrès International de la Propriété Industrielle tenu à Paris du 5 au 17 septembre 1878*, Paris 1879, p. I.

¹⁸ C. Thirion, *Le Congrès International de la Propriété Industrielle tenu a Paris en 1878, Analyse et Commentaire*, Premier Volume, *Questions générales, Brevets d'Invention*, Paris 1880, p. 3-5.

¹⁹ A.C. Renouard, *Traité des droit d'auteurs, dans la littérature, les sciences et le beaux-arts*, 2 t., Paris 1838- 1839; Id., *Traité des brevets d'invention, troisième édition*, Paris 1865. Sulla circolazione delle opere di Renouard in Italia, cfr. L. Moscati, *Il Code Civil e il destino della proprietà industriale in Europa*, in "Rivista di Diritto Civile", LIV (2008), pp. 429-447.

²⁰ In C. Thirion, *Le Congrès International de la Propriété Industrielle*, cit., p. 6-10 è pubblicato l'elenco delle questioni che furono poi oggetto dei lavori del Congresso, articolati per temi, ovvero brevetti d'invenzione, disegni e modelli marchi di fabbrica e di commercio, nomi commerciali, medaglie e ricompense commerciali.

²¹ Furono presenti con i propri delegati la Germania, la Spagna, gli Stati Uniti, l'Ungheria, l'Italia, il Lussemburgo, la Norvegia, la Russia, la Svezia e la Svizzera, oltre ovviamente la Francia che fu la

Congresso elaborò una serie di risoluzioni che riassumevano i principi generali ai quali avrebbero dovuto attenersi gli Stati nella regolamentazione della proprietà industriale²². Tuttavia, il vero obiettivo dell'incontro divenne il progetto di una legislazione unica internazionale e la creazione di un'unione di Stati a garanzia dei brevetti. Le aspirazioni erano condivise dagli imprenditori europei, per via del rapido accrescimento dei traffici internazionali e dell'urgente necessità di affidare la tutela dei diritti degli inventori e scopritori ad un complesso di regole valido per l'intera comunità commerciale²³. L'intervento del delegato italiano al Congresso – Alessio Romanelli, capo della Direzione dell'industria e del commercio del ministero dell'Agricoltura - diede voce a quelle speranze, con la presentazione della proposta di convocare una conferenza internazionale che, partendo dalle risoluzioni del congresso parigino, si incaricasse di predisporre una legge sui brevetti a cui avrebbero aderito nel tempo tutti governi promotori²⁴. L'invito fu accolto dai congressisti, che adottarono tra le varie decisioni quella di istituire una commissione permanente il cui compito doveva consistere nel riunire al più presto i governi in una nuova assemblea ufficiale, per l'adozione di una legge comune. Il ministero dell'agricoltura francese fu scelto per avviare i lavori, con la nomina dei componenti dell'assemblea, della quale fecero parte i membri del *bureau* del Congresso, i relatori e i delegati delle nazioni presenti a Parigi e divisi in sezioni²⁵. Chiuso il Congresso, la commissione si mise al lavoro e in due sole sedute del 18 e 19 settembre 1878 predispose un *avant project* di convenzione. Il testo fu inviato al ministro dell'agricoltura, che a sua volta incaricò la speciale sezione francese della commissione di ricavarne un disegno che potesse essere trasmesso allo studio dei governi²⁶. La regia francese dietro l'organizzazione dei lavori si rivelerà decisiva nel momento in cui verranno discussi i punti più controversi della disciplina della proprietà industriale, incidendo sull'adozione di alcune misure legali che daranno alla materia un assetto logico-formale decisivo.

Il lavoro preliminare fu completato nel 1879. Il ministero, in accordo con il dicastero degli esteri, trasmise la proposta agli Stati, invitandoli a riunirsi nuovamente a Parigi per una Conferenza internazionale che avrebbe dovuto preparare il trattato unico sulla proprietà industriale. All'invito risposero 20 paesi, i cui delegati si ritrovarono presso il Ministero degli affari esteri il 4 novembre 1880 e tra questi a rappresentare l'Italia, il deputato Luigi Indelli. Seguirono tra il 4 e il 20 novembre ben undici incontri, nel corso dei quali fu esaminato il progetto della commissione permanente, per arrivare alla stesura di una proposta definitiva di convenzione

nazione proponente e che ebbe i suoi esponenti nel comitato organizzativo e nella commissione esecutiva.

²² C. Thirion, *Le Congrès International de la Propriété Industrielle*, cit., p.15-22.

²³ *Ivi.*, p.VI.

²⁴ Uno stralcio dell'intervento di Romanelli è riportato in P. Esperson, *Condizione giuridica dello straniero secondo le legislazioni e le giurisprudenze italiana ed estere: i trattati fra l'Italia e le altre nazioni*, Prima parte, *Diritti e doveri dello straniero in Italia e dell'italiano all'estero*, Roma 1890, pp. 582-583.

²⁵ I nomi dei componenti della commissione permanente sono riportati in C. Thirion, *Le Congrès International de la Propriété Industrielle*, cit., p. 30-31.

²⁶ Il testo delle proposte e i documenti successivamente predisposti dal comitato per l'organizzazione della conferenza internazionale sono allegati a L. Indelli, *Il trattato di unione per la proprietà industriale*, Roma 1881, pp. 39 ss.

internazionale, da inviare nuovamente ai singoli governi. Per accelerare i tempi della stipula dell'accordo, la Francia convocò un'ulteriore Conferenza a Parigi, il 6 marzo 1883. Furono presenti in quell'occasione 19 paesi, dei quali però solo 11 firmarono il testo, il 20 marzo: Italia, Francia, Belgio, Spagna, Brasile, Guatemala, Paesi Bassi, Portogallo, San Salvador, Serbia e Svizzera. Il 6 marzo 1884 furono trasmessi a Parigi i documenti di adesione all'accordo di Inghilterra e Tunisia, cui seguirono ancora le firme di San Domingo e Svezia, e nel 1885 della Norvegia. Dall'ottobre del 1888 entrarono a far parte dell'unione anche le colonie olandesi delle Indie orientali. Restavano fuori dagli accordi solo la Germania e l'impero austro-ungarico che – secondo le fonti del tempo – non sottoscrissero la convenzione, l'una per non generare possibili conflitti con la recente normativa nazionale del 1877; l'altro, perché i principi fondamentali della legge internazionale stridevano con l'obbligo di reciprocità preteso dal diritto austriaco.

2. Industria, mercato, diritto

La disciplina internazionale introdotta dalla Convenzione di Parigi fu il prodotto di una lunga elaborazione, scandita da tappe decisive nell'iter dialettico fra le parti. Per la preparazione della proposta di accordo, il Congresso del 1878 fu un momento centrale nell'individuazione delle linee guida del futuro trattato. I temi cruciali della tutela delle opere dell'ingegno furono infatti affrontati privilegiando il confronto tra i differenti sistemi nazionali.

La materia dei brevetti di invenzione era regolata da più modelli internazionali²⁷. In Francia, già la legislazione del 1791 e poi la legge del 5 luglio 1844²⁸ avevano previsto che la concessione della patente avvenisse a seguito della sola presentazione della domanda, senza alcun esame preliminare sulla novità dell'opera, salvo la possibilità della nullità successiva in caso di opposizione. Questo sistema era stato recepito da altri paesi europei, tra i quali l'Italia²⁹, il Belgio, la Spagna e il Portogallo³⁰. All'opposto si poneva la normativa americana che, attraverso una sequenza di interventi compresi tra il 1790 ed il 1874, aveva preteso l'obbligo dell'esame preventivo dell'invenzione da parte di un'apposita commissione che avrebbe dovuto accertare l'originalità dell'idea e la regolarità della richiesta di brevetto. Quindi, ancora, il sistema inglese introdotto nel 1852 che prevedeva la pubblicazione della patente di brevetto per consentire agli oppositori di fare valere le proprie ragioni entro un tempo determinato. Infine, il modello prussiano che nel 1877 introdusse una disciplina che

²⁷ E. Piola-Caselli, *Privative industriali*, in *Digesto Italiano*, XIX, Torino 1908-1913, p. 10 ss.

²⁸ A. C. Renouard, *Traité des brevets d'invention*, cit., pp. 88 ss. e per il testo completo della legge francese del 1844 pp. 507 ss.

²⁹ In Italia la L. 30 ottobre 1859 n. 3731 estendeva la disciplina piemontese contenuta nella L. 12 marzo 1855 n. 782 dapprima alla Lombardia e poi nel 1864 a tutto il Regno; nel 1870 fu la volta della provincia di Roma, mentre nel 1923 fu introdotta nella regione della Venezia Giulia e nell'area tridentina, cfr. F. Cottarelli, *Brevetti d'invenzione*, cit.. Per una ricostruzione della legislazione italiana vedi F. Aprile, *I diritti dell'invenzione. "Sein" e "Sollen" della creazione tecnologica: il brevetto per l'invenzione industriale dalla legge sardo-piemontese del 1855 al Codice civile del 1942*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 1999, 1, pp. 65-86.

³⁰ Sull'influenza della legislazione francese sui brevetti in Europa e in particolare in Germania si rinvia a K. Feldmann, *Die Geschichte des französischen Patentrecht und sein Einfluß auf Deutschland*, Münster 1998.

stabiliva l'esame preliminare della novità dell'invenzione e la pubblicazione in un giornale ufficiale delle domande di autorizzazione, al fine di tutelare sia gli interessi degli aventi diritto, sia le prerogative dell'inventore³¹.

Di fronte ad un quadro così complesso, i lavori del congresso parigino dovevano necessariamente prendere avvio dalla discussione sulla natura del diritto degli inventori e scopritori, in quanto questione pregiudiziale per la costruzione di un impianto giuridico internazionale. Il Congresso di Vienna del 1873 non aveva sciolto il nodo del fondamento del diritto sull'opera di ingegno, eludendo così la premessa necessaria per qualunque tutela efficace delle invenzioni³².

L'influenza degli studi francesi e la determinazione con cui Parigi attirò a sé l'esposizione universale e il congresso sulla proprietà intellettuale incisero fortemente sulle scelte che gli stati partecipanti si avviavano a compiere. Soprattutto la Francia si era scoperta molto vulnerabile di fronte agli effetti della crisi internazionale provocata dalla seconda rivoluzione industriale, e valutava interventi di contenimento a beneficio della crescita interna.

Nell'ultimo quarto del secolo XIX l'Europa era stata contagiata dal crollo economico partito dagli Stati Uniti, che travolse rovinosamente la produzione agraria e il mondo industriale continentale. La reazione spaventata degli investitori generò la paralisi capitalistica, con conseguente crollo dei prezzi e degli acquisti delle merci di fabbrica, nonché un'ondata di licenziamenti dei lavoratori nelle fabbriche. I salari minimi, il *surplus* della produzione, l'affermazione di nuove potenze economiche sui mercati mondiali furono l'origine della crisi industriale e dell'esplosione di movimenti operai di protesta. Contemporaneamente, l'afflusso sui mercati europei di derrate d'oltreoceano, a basso costo e molto concorrenziali, implicò danni ingenti per i coltivatori locali, costretti all'abbandono delle terre e alla migrazione forzata verso le grandi città.

L'impatto della crisi e l'affermazione di altre nazioni fortemente competitive accelerarono il passaggio a più moderne organizzazioni dei sistemi produttivi³³. Fino agli anni ottanta del secolo il capitalismo europeo aveva mantenuto i tratti dell'economia mercantile e commerciale propria dell'Europa moderna. Essa si fondava sul dinamismo dei gruppi familiari, guidati da una sola persona – l'industriale – che coordinava tutta l'attività aziendale. Con la seconda rivoluzione industriale emerse la dimensione collettiva dei fenomeni economici. La fabbricazione in serie, la formazione di un'ampia classe operaia, la distribuzione di massa trasformarono le antiche partiche commerciali, ancora troppo legate allo scambio individuale tra il venditore e il

³¹ R. Klostermann, *Das Patentgesetz für das deutsche Reich vom 25. Mai 1877, nebst Einleitung und Commentar und mit vergleichender Uebersicht der ausländischen Patentgesetze*, Berlin 1877. Per una più ampia ricostruzione si rinvia a M. Seckelmann, *Industrialisierung, Internationalisierung und Patentrecht im Deutschen Reich, 1871-1914*, Frankfurt a. M. 2006; A. Schmidt, *Erfinderprinzip und Erfinderpersönlichkeitsrecht im deutschen Patentrecht von 1877 bis 1936*, Tübingen 2008, pp. 9 ss.

³² Nelle note del Commento di Thirion, *Le Congrès International de la Propriété Industrielle*, cit., sono riportate le risoluzioni adottate dall'assemblea di Vienna per programmare il successivo Congresso internazionale che avrebbe dovuto dare al mondo dei commercianti e degli industriali un testo comune.

³³ A. Chandler jr., *La mano visibile. La rivoluzione manageriale nell'economia americana*, Milano 1981 (trad. it., *The visible Hand. The Managerial Revolution in America Business*, London 1977); *Grande impresa e ricchezza delle nazioni*, a cura di A. Chandler jr., F. Amatori e T. Hikino, Bologna 1999.

compratore. Le moderne forme organizzative della produzione non trovavano negli assetti giuridici vigenti un'adeguata collocazione. In Francia, ma anche negli stati europei che conobbero la vigenza dei codici napoleonici, il diritto civile e il diritto commerciale³⁴ non offrivano un'alternativa al modello individualistico consolidato. Le grandi innovazioni tecnologiche del periodo compreso tra il 1870 e lo scoppio della prima guerra mondiale crearono nuovi modi di pensare e di sperimentare lo spazio e il tempo³⁵. L'impiego crescente delle macchine con la contrazione dei margini temporali necessari per la produzione dei beni, la riduzione delle distanze geografiche grazie al potenziamento delle reti di comunicazione concorsero ad ampliare lo scollamento fra le diverse dimensioni spaziali e temporali del diritto e dell'economia. Le ferrovie e la potenza del vapore consentirono agli uomini di affari di moltiplicare le transazioni commerciali, accrescendo la concorrenza e il ritmo delle relazioni intersoggettive. L'effetto più dirompente dell'accelerazione industriale fu l'allargamento della forbice tra l'ordine economico e l'impianto giuridico, che arrancava sempre più nel seguire la rapidità e l'espansione del capitalismo contemporaneo. In particolare, nelle aree europee di *civil law* le trasformazioni giuridiche e la formulazione di nuove categorie dogmatiche necessitavano di tempi molto lunghi per radicarsi stabilmente. Lì dove poi vi era stata una piena adesione al modello codificatorio napoleonico, gli sforzi per adeguare l'ordinamento giuridico alle esigenze della società industriale furono fortemente frenati dall'attaccamento ai rassicuranti archetipi di lungo periodo. Crebbero le difficoltà e gli sforzi della cultura giuridica, accademica ma soprattutto pratica³⁶, di superare il divario, cercando soluzioni o schemi classificatori originali per il governo dell'economia industriale. Nelle fabbriche si concentrarono le attività di lavorazione, commercio e ricerca e progressivamente le industrie assunsero i tratti dell'*impresa*, ovvero un'organizzazione coordinata delle risorse produttive, finalizzata alla massimizzazione del profitto. Un nuovo e "sconosciuto" soggetto giuridico, distinto dalla persona dell'industriale, a cui si sarebbe affiancato rivendicando la propria autonomia³⁷.

Il dilagare della crisi innescò un complesso meccanismo di reazione da parte dei mercati e degli Stati. La necessità di garantire nuova linfa economica alle industrie sollecitò la richiesta di iniziative di intervento ad opera dei governi nazionali, affinché attraverso misure doganali, investimenti bancari e con la stipula di accordi internazionali, sostenessero la produzione interna. Al tempo stesso, piccole e grandi aziende, per fronteggiare la competizione e mantenere alti i prezzi delle merci, diedero vita a monopoli per finanziare la ripresa³⁸, mettendo a rischio la libera concorrenza e la tutela dei compratori.

I lavori del Congresso di Parigi risentirono di questo clima di profondo cambiamento che stava riscrivendo la storia europea. La Francia poi era particolarmente esposta alle spinte dinamiche dei processi in atto, che potevano

³⁴ F. Galgano, *Lex mercatoria: storia del diritto commerciale*, Bologna 1998.

³⁵ S. Kern, *Il tempo e lo spazio. La percezione del mondo tra Otto e Novecento*, Bologna 2007.

³⁶ M. Meccarelli, *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 40 (2011), pp. 721-745.

³⁷ F. Mazzarella, *Percorsi storico-giuridici dell'impresa. Dall'«enterprise» all'«Unternehmen»*, Palermo 2012.

³⁸ V. Zamagni, *Dalla rivoluzione industriale all'integrazione europea*, Bologna 1999.

indebolirne la capacità industriale a vantaggio di Stati emergenti, come la Germania, la Russia e l'Italia. Appariva quindi più che comprensibile l'interesse e l'urgenza di trovare nuove corrispondenze in materia di tutela della proprietà industriale.

La definizione *proprietà industriale* rinvia al concetto economico di *industria*, intesa come “opera delle umane facoltà, segnatamente del lavoro, applicata alla produzione di cose utili ai consumi degli uomini”³⁹. Le attività industriali tradizionalmente erano l'agricoltura, la manifattura e il commercio ma ad esse si affiancavano anche “le arti e i mestieri che formano oggimai il più bel fregio dell'economia politica e che, malgrado le molte loro imperfezioni sono diventate una potenza tale da tenere in bilancia la pace e la guerra”⁴⁰. Vi rientravano le attività artistiche che, dando espressione a stati d'animo o sentimenti, generavano opere di valore estetico; e anche le arti e le professioni liberali che si esprimevano in attività intellettuali e in creazioni di opere dell'ingegno⁴¹. Prodotti scientifici, artistici, letterari o “meccanici” confluivano nella categoria generale delle “produzioni intellettuali”, che la cultura giuridica europea fu chiamata a classificare o a collocare nelle griglie ordinarie dei sistemi vigenti. Il progresso scientifico e tecnologico, che dalla fine del Settecento aveva interessato l'intero continente⁴², richiedeva la messa a punto di uno strumentario giuridico adeguato per la tutela delle invenzioni e delle scoperte, in particolare per la regolamentazione dei marchi di fabbrica, dei brevetti e dei nomi commerciali⁴³. Per essi si poneva il problema della garanzia dei diritti dell'inventore allo sfruttamento economico dell'opera e della titolarità del bene.

La Rivoluzione francese, spostando l'attenzione sull'uomo e i suoi diritti, aveva reso visibile all'occhio del giurista le pretese dell'autore. La legge del 7 gennaio 1791 approvata dall'Assemblea costituente di Francia riconobbe all'inventore un vero e proprio diritto di proprietà sulla sua creazione, superando definitivamente l'antica prassi dei privilegi e delle concessioni regie⁴⁴. Le scoperte scientifiche, le macchine, le opere artistiche e culturali non furono più considerate solo creazioni intuitive dell'intelletto o pura espressione del genio umano. Ad esse si guardò come forme di manifestazione della personalità dell'autore e quindi come *beni* sui quale si esplicava un diritto naturale dell'uomo⁴⁵. Con il cambiamento di prospettiva, il riconoscimento del potere di utilizzo e godimento economico dell'opera non fu più derivato dalla

³⁹ A. Melano di Portula, *Dizionario analitico di diritto e di economia industriale e commerciale*, Torino 1843, pp. 561-570 e pp. 949-952. Nello stesso senso di professione meccanica, mercantile, di arte e mestiere relativo anche all'agricoltura parla A.C. Renouard, *Du droit industrielle dans ses rapports avec les principes du droit civil sur le personnee et sur le choses*, Paris 1860, pp. 6-8.

⁴⁰ A. Melano di Portula, *Dizionario analitico*, cit., p. 561.

⁴¹ P. Beneduce, *Autore e proprietario. Per una ricerca sui “diritti dell'ingegno” alle origini dell'Italia liberale*, in *Saperi della borghesia e storia dei concetti fra Otto e Novecento*, a cura di R. Gherardi e G. Gozzi, Bologna 1995, pp. 425-469.

⁴² J. Mokyr, *The Enlightened Economy. An Economic History of Britain 1700-1850*, Yale 2010; Id., *A Culture of Growth. The Origins of the Modern Economy*, Princeton and Oxford 2017.

⁴³ F. Mazzarella, *Nel segno dei tempi. Marchi persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale*, Milano 2005.

⁴⁴ Sull'iter di formazione della legge del 1791 v. A.C. Renouard, *Traité des brevets d'invention*, cit., pp. 88-98.

⁴⁵ E. Fusar Poli, *Centro dinamico di forze. I giuristi e l'innovazione scientifico-tecnologica fra liberismo e autarchia*, Milano 2012.

concessione del privilegio da parte del principe. Le prerogative dell'inventore furono ritenute già esistenti al momento della produzione dell'opera e non più create da un atto sovrano di concessione.

Nel contesto del libero mercato e dell'economia industriale, le opere dell'ingegno erano anche risorse per lo Stato, fattori di crescita e incivilimento dei popoli, e suscettibili di una valutazione di tipo commerciale⁴⁶. La scoperta del vincolo giuridicamente rilevante tra autore e prodotto intellettuale rivelava, da un lato, l'interesse dell'inventore a vedere riconosciuto il proprio diritto di sfruttamento e di utilizzo della creazione; dall'altro, la necessità per la collettività di servirsi dell'opera stessa, per i benefici che poteva recare alla crescita collettiva.

Attingendo allo schema logico-dogmatico della proprietà privata, la legislazione francese del *droit intermédiaire* e la dottrina scientifica avevano costruito la materia nei termini di *proprietà intellettuale*, comprensiva sia della proprietà letteraria⁴⁷, sia della proprietà industriale⁴⁸. Il raffronto con il modello proprietario del diritto civile aveva però posto in evidenza la specificità dell'opera dell'ingegno, dotata non solo di materialità ma soprattutto di una sua tipicità derivata dall'impronta originale dell'uomo e dal lavoro, intellettuale e fisico, impiegato per la realizzazione del bene. L'idea della esclusività del godimento, quale attributo qualificante il diritto del proprietario, poco si adattava alla posizione giuridica dell'autore e dell'inventore, i cui interessi confliggevano con quelli della collettività. La perpetuità del potere di sfruttamento dell'invenzione avrebbe comportato il riconoscimento di una posizione di favore a beneficio di una categoria di soggetti, ricalcando antiche logiche di tipo cetuale e corporativo. Per scongiurare il pericolo di un ritorno al passato si comprese che l'inventore avrebbe dovuto limitarsi solo ad un monopolio temporaneo sul bene. Seguendo quindi il tracciato dei ragionamenti elaborati, i redattori napoleonici esclusero l'inserimento della proprietà intellettuale dal corpo del codice civile e del codice di commercio⁴⁹. La natura "speciale" del diritto sull'opera di ingegno, soggetta a limitazioni di tempo, deviava dal modello di dominio assoluto sul bene materiale accolto dal diritto francese. La scienza giuridica definiva infatti la pretesa dell'autore e dell'inventore una "proprietà speciale", o *sui generis*, affievolita e regolata da leggi esterne ma complementari ai codici.

L'apertura del Congresso del 1878 fu dunque dedicata alla definizione della natura del diritto dell'inventore, nella piena consapevolezza che il punto fosse imprescindibile per potere tracciare la cornice del trattato internazionale. I resoconti dei lavori raccontano che, dalle discussioni e dagli interventi dei congressisti, ne usciva rafforzata

⁴⁶ A.C. Renouard, *Traité des droits d'auteurs, dans la littérature*, cit., I, pp. 299 ss.; M. Perpigna, *Des brevets d'invention et de leur influence sur l'industrie*, Paris 1861. Sul punto v. E. Fusar Poli, *Forme giuridiche dell'immateriale. Creazioni dell'intelletto e vis poetica del diritto*, in *Il diritto come forza. La forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, a cura di A. Sciumè, Torino 2012, pp. 120 ss.

⁴⁷ L. Moscati, *Alle radici del Droit d'auteur*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, a cura di F. Liotta, Bologna 2007, pp. 261-341; Ead., *Tra copyright e droit d'auteur. Origine e sviluppo della proprietà intellettuale in Europa*, Napoli 2012.

⁴⁸ F. Mazzarella, *Un diritto per l'Europa industriale. Cultura giuridica ed economia dalla Rivoluzione francese al Secondo Dopoguerra*, Milano 2016.

⁴⁹ J. L. Halpérin, *Histoire du droit privé français depuis 1804*, Paris 2012.

la teoria del diritto dell'inventore nei termini di proprietà⁵⁰. Venne tuttavia accantonata, come questione di mera dottrina – *métaphysique*⁵¹, si legge - il confronto sull'origine “naturale” o positiva del diritto dell'inventore. Il tema si preannunciava scottante per le obiezioni a cui poteva dare luogo, nell'uno come nell'altro caso. Se l'idea di un diritto naturale dell'inventore rischiava di riproporre la questione dei privilegi corporativi, dall'altro la natura positiva delle prerogative industriali avrebbe chiamato in causa il ruolo dello stato e la sua ingerenza nei rapporti privati, creando attrito con la visione individualistica degli ordinamenti vigenti. Certamente non furono ignorate le voci contrarie alla tesi della naturalità del diritto dell'inventore. In Francia erano molto conosciute le posizioni critiche del procuratore della Cassazione Renouard, che aveva posto in risalto la separazione tra la componente materiale dell'opera d'ingegno e l'inappropriabilità dell'idea di cui il prodotto era l'espressione, per giungere a negare l'estensione del paradigma proprietario ai beni dell'intelletto⁵². Una teoria molto vicina a quella espressa in Italia da Boccardo, per il quale l'idea realizzata nell'opera intellettuale non era suscettibile di divenire oggetto di dominio assoluto, per la sua composizione immateriale e inafferrabile⁵³. Nello stesso solco si inserivano le osservazioni di Picard e Olin nel trattato sui brevetti di invenzione⁵⁴ o di Chevalier che, impiegando il concetto di “*découverte industrielle*”, concludeva che non fosse possibile parlare di un diritto naturale di proprietà, sia perché la scoperta industriale, in quanto prodotto di molti fattori esterni, non poteva essere oggetto di rivendicazione esclusiva da parte di un solo autore; sia, perché la perpetuità delle prerogative avrebbe limitato le possibilità per la collettività di servirsi dell'opera⁵⁵. Nelle riflessioni di questi autori si registrava una particolare attenzione agli interessi della società civile di fronte ai miglioramenti recati da un'invenzione o una scoperta. Si intravede un profilo “pubblico” dei diritti sulle opere dell'intelletto, che invitava a spostare il *focus* dell'attenzione dal primato dell'individuo alla centralità dello scopo collettivo. Una prospettiva molto avanzata e innovativa rispetto alla visione liberale, dominante, dello Stato, quale garante neutrale dell'iniziativa privata ed estraneo a ogni forma di intervento nelle relazioni politico-sociali. La riflessione della cultura giuridica sui futuri lineamenti dell'ordinamento pubblico era appena cominciata e i tempi non erano ancora maturi per prevedere un'azione amministrativa diretta nella vita collettiva, finalizzata al superamento dei contrasti fra la pluralità degli interessi in gioco⁵⁶.

L'assemblea riunita a Parigi, ispirandosi liberamente alla legge francese del 1844, accolse la teoria della proprietà intellettuale estesa alle invenzioni, al disegno industriale, ai segni e ai marchi distintivi. Il legislatore francese in realtà aveva già sostituito il richiamo diretto alla proprietà civilistica con il riconoscimento di un “*droit*

⁵⁰ C. Thirion, *Le Congrès International de la Propriété Industrielle*, cit., pp. 37 ss.

⁵¹ *Ivi*, p. 38.

⁵² “Quand l'invention se traduit en confection de choses matérielles, ces choses sont susceptibles de propriété; mais la faculté, toute intellectuelle, de produire ces choses est immatérielle, inappropriable”, A.C. Renouard, *Traité des brevets*, cit. p. 19.

⁵³ G. Boccardo, *Dizionario di economia politica*, cit., I, Torino 1857, p. 384.

⁵⁴ E. Picard- X. Olin, *Traité des brevets d'invention*, cit. pp. 9 ss.

⁵⁵ M. Chevalier, *Les brevets d'invention*, cit., pp. 41 ss.

⁵⁶ M. Fioravanti, *Stato e costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Torino 1993.

exclusif d'exploiter a son profit la dite découverte ou invention"⁵⁷. Sul piano dogmatico tuttavia l'assemblea internazionale riproponeva ancora una volta il modello proprietario, sia pure mitigato, e definito *sui generis* per via delle limitazioni al potere di godimento giustificate dalle ragioni della società. Erano respinte le osservazioni critiche di chi, negando il diritto dell'inventore, obiettava che egli non faceva che servirsi di conoscenze altrui per giungere a creare un'opera che chiunque avrebbe potuto realizzare. Si rispondeva che il fondamento della proprietà dell'invenzione era da ricercare nello sforzo lavorativo dell'uomo sulla materia, necessario per creare un bene nuovo e utile per il progresso⁵⁸. La collettività d'altra parte poteva solo trarre vantaggi dal riconoscimento di una privativa agli autori, per stimolarli a rendere pubbliche le loro opere. Principi di equità e di giustizia imponevano alla comunità civile di ripagare l'inventore per il beneficio concesso. Ricorrendo infatti alla *fictio* del contratto tra la comunità e l'autore, il riconoscimento del brevetto assumeva il valore della contropartita di un libero accordo tra le parti⁵⁹. Ancora una volta, mediante l'impiego di categorie ben conosciute del diritto privato si scioglieva un nodo complesso nella costruzione di posizioni giuridiche nuove. Seguendo la logica contrattuale, la dogmatica giuridica ripianava con gli strumenti della tradizione i conflitti emergenti tra le classi sociali, senza attentare alla solidità degli ordinamenti liberali. In forza dell'accordo, l'inventore avrebbe rinunciato al proprio diritto di godimento del bene, a partire da un tempo prefissato, in cambio del corrispettivo di un prezzo che il mercato, e non un'autorità pubblica, avrebbe stabilito. La portata innovativa dell'invenzione e la capacità di attrarre capitali per le potenzialità commerciali avrebbero determinato, nell'incontro tra domanda e offerta, il soddisfacimento dell'autore. Lo sfruttamento esclusivo ma temporaneo dell'opera faceva guadagnare al titolare il prezzo della cessione della sua creazione.

Inquadrandolo il diritto dell'inventore nella cornice del diritto di proprietà e dell'accordo di cessione l'assemblea internazionale poteva pronunciarsi su alcuni punti molto discussi della materia, ricorrendo spesso al ragionamento civilistico puro.

Fra le questioni più complesse e decisive da risolvere fu segnalato il sistema di rilascio dei brevetti con o senza un esame preventivo. La legge francese del 1844, come quella italiana, spagnola, belga e portoghese prevedeva che il brevetto venisse riconosciuto senza una valutazione preliminare sulla legittimità dell'istante o sulla novità e originalità dell'opera⁶⁰. Il certificato attestava solo la data di presentazione della domanda e l'accertamento che il bene fosse brevettabile, ovvero non escluso dal legislatore dal novero di prodotti sottratti alla speculazione commerciale⁶¹. La

⁵⁷ A.C. Renouard, *Traité des brevets d'invention*, cit., pp. 200 ss., che riporta in sintesi i lavori preparatori al testo della legge francese sui brevetti, mostrando il lavoro compiuto dalla cultura giuridica fin dalla metà dell'Ottocento per superare le strettoie di un impianto normativo sempre meno rispondente alle necessità delle relazioni intersoggettive.

⁵⁸ C. Thirion, *Le Congrès International de la Propriété Industrielle*, cit., pp. 40 ss.

⁵⁹ A. Melano di Portula, *Dizionario analitico*, cit. 590. Sul punto si veda anche il dibattito in Inghilterra in A. Johns, *Pirateria*, cit. pp. 357 ss.

⁶⁰ A.C. Renouard, *Traité des brevets d'invention*, cit., pp. 135 ss.

⁶¹ Sulla questione della brevettabilità di un'invenzione le teorie erano diverse. Ne riassume i tratti principali E. Piola Caselli, *Privative industriali*, cit., pp. 17 ss, che individua il modello tedesco, che considera solo l'invenzione in quanto espressione di un pensiero che può procurare un progresso tecnico e non la scoperta che è pura rivelazione di materie o principi già presenti in natura.. Tra le

veridicità della dichiarazione poteva tuttavia essere rimessa in discussione mediante il ricorso al tribunale civile, cui era assegnata la competenza nell'ipotesi di contestazione⁶². La natura di mera certificazione del brevetto sollevava lo Stato dall'imbarazzo dell'interferenza nella sfera privata dei cittadini. Inoltre, attribuire al governo la responsabilità di una valutazione preliminare dell'invenzione o della scoperta avrebbe significato istituire uffici tecnici, affidati a scienziati e non a giudici, che avrebbero dovuto esprimersi sul valore dell'opera. La necessità di coinvolgere gli esperti in materie scientifiche complicava l'azione statale, specie in un tempo di ridefinizione dei contesti di azione dei professionisti e di ripensamento dei regimi di accesso e di selezione alle libere professioni⁶³. Adottare il sistema della valutazione delle invenzioni avrebbe in sintesi significato mettere in discussione le forme dello Stato liberale. L'esame preliminare avrebbe posto in secondo piano l'autorità del giudice ordinario a decidere della tutela dei diritti individuali e ciò avrebbe causato una palese violazione del principio della separazione dei poteri pubblici. Reclamare il giudizio preventivo significava, da parte dei governi, autorizzare un'intromissione dell'esecutivo nell'ambito delle funzioni giurisdizionali. L'ampiezza dei problemi che il sistema dell'esame preliminare preannunciava indusse i congressisti a optare per il rilascio del brevetto a seguito della semplice dichiarazione dell'interessato. Non fu tuttavia una decisione unanime, perché tra i partecipanti si creò una spaccatura, solo in parte giustificata dal peso delle differenze tra le legislazioni nazionali. Dai resoconti dei lavori emerge che solo la presenza numericamente superiore dei rappresentanti francesi rese possibile l'adozione di una risoluzione, nei contenuti, affine alle scelte operate dalla legge del 1844⁶⁴. Si suggeriva il sistema del rilascio del brevetto dietro presentazione della domanda a "risques et périls" del richiedente⁶⁵. Unica concessione

invenzioni sono compresi sia i prodotti finiti sia i processi di produzione, il cui brevetto si estende fino a comprendere tutti gli oggetti materiali che da esso traggono origine. Per la teoria francese, invece, largamente condizionata dalle pronunce giurisprudenziali, manca una definizione precisa del concetto di brevettabilità. Nessuna differenza è posta tra invenzione e scoperta, poiché ciò che rileva ai fini del diritto d'oltralpe per ottenere la privativa è l'utilizzabilità industriale dell'opera d'ingegno. Il requisito dello sfruttamento industriale era giustificato dalla cultura francese in forza del richiamo al contratto tra inventore/scopritore e società civile per mezzo del quale il primo rinunciava al diritto perpetuo di sfruttamento, a beneficio dell'interesse pubblico, in cambio del corrispettivo di un monopolio temporaneo. Quanto all'Italia, il legislatore aveva seguito l'esempio francese, soprattutto alla luce della giurisprudenza d'oltralpe che era stata oggetto di attento esame, in mancanza di una casistica nazionale altrettanto rilevante. Le scoperte e le invenzioni suscettibili di applicazione industriale erano brevettabili. Restavano esclusi invece i principi e le teorie scientifiche, le opere contrarie alle leggi, alla morale e alla sicurezza pubblica; quelle che non avevano ad oggetto la produzione di beni materiali; i medicinali. Rispetto ai prodotti medici e farmacologici il legislatore italiano del 1859 aveva stabilito che non potevano costituire oggetto di privativa. All'opposto, l'Assemblea internazionale riunita a Parigi nel 1878 approvò, sia pure con pochi voti, il principio della brevettabilità dei farmaci, anche se poi la proposta non fu sempre accolta dalle singole legislazioni nazionali, v. C. Thirion, *Le Congrès International de la Propriété Industrielle*, cit., p. 96 ss.

⁶² L. Nougier, *Des brevets d'invention et de la contrefaçon*, Paris 1856, p. 60; E. Picard- X. Olin, *Traité des brevets d'invention*, cit. pp. 321 ss.

⁶³ *Storia d'Italia. Annali 10, I professionisti*, a cura di M. Malatesta, Torino 1996, in particolare pp. 261-375 sulle professioni di ingegnere e architetto.

⁶⁴ C. Thirion, *Le Congrès International de la Propriété Industrielle*, cit., p. 123 ss.

⁶⁵ *Ivi*, p. 122.

all'alternativa dell'esame preliminare fu la previsione di un avviso segreto all'inventore, nell'ipotesi di incertezze sulla novità dell'opera, e al solo scopo di dare la possibilità all'autore di scegliere se conservare, modificare o ritirare la domanda. Inascoltate invece rimasero le ragioni dei delegati internazionali, delle unioni degli industriali, delle società degli ingegneri che premevano per l'adozione di un sistema che ruotasse intorno all'intervento diretto dell'amministrazione statale, mediante la formulazione di un giudizio di valore preventivo sull'invenzione, che trasformasse il brevetto in un attestato di affidabilità dell'idea e del suo autore. Lontano dai circuiti giuridici più stretti, gli attori dell'economia industriale coglievano le potenzialità commerciali delle opere di ingegno e soprattutto la capacità delle invenzioni di attrarre investimenti privati che si rivelavano vitali per l'industria e per la ricerca scientifica e tecnologica. L'attenzione era attratta soprattutto dall'esempio americano e dalla crescita della capacità industriale d'oltreoceano. Negli Stati Uniti il sistema di rilascio dei brevetti, costruito sulla valutazione da parte di una commissione di esperti, appariva come una delle ragioni del successo della ricchezza e dell'espansione mondiale della economia americana⁶⁶. In sintesi, la pratica degli affari percepiva i segnali di novità generati dal capitalismo moderno, come l'emersione di nuovi soggetti giuridici o di beni suscettibili di apprezzamento patrimoniale ma non riconducibili ai modelli consolidati del diritto privato *tout court*. Per essi si poneva la necessità di un inquadramento giuridico, attraverso un autentico sforzo creativo volto alla costruzione concettuale di spazi giuridici nuovi, quali il diritto industriale o il diritto del lavoro. Ma i cambiamenti non erano ancora del tutto assecondati, nonostante le tracce della trasformazione degli ordinamenti vigenti fossero già molto evidenti. Il ritardo della scienza giuridica nella comprensione della portata innovativa dei processi economici generava ostacoli al fluire delle relazioni e delle transazioni nel mercato mondiale.

La difficoltà della dottrina giuridica nel comprendere il passaggio epocale cui erano sottoposti gli ordinamenti nazionali di certo non favoriva le dinamiche industriali né le richieste degli imprenditori. L'impegno con cui i giuristi provavano ad interpretare i processi attivati dall'industrializzazione con gli strumenti della tradizione civilistica mostrava i limiti di un approccio che con ritardo coglieva l'influsso sul diritto di sistemi normativi extra-giuridici, che avanzavano pretese di validità all'interno degli stati e nel circuito mondiale. Nei lavori del Congresso di Parigi numerose furono le occasioni che misero in risalto le due velocità con cui si muovevano le regole del mercato mondiale e le scelte giuridiche, compiute soprattutto dai governi dell'Europa continentale. Un interessante dibattito su questi aspetti riguardò la questione della licenza obbligatoria e dell'espropriazione per pubblica utilità applicate alla materia dei brevetti.

La concessione di un'esclusiva all'inventore dava vita ad una situazione di vantaggio, sia pure per un tempo prestabilito, che poteva danneggiare tanto gli interessi generali, quanto quelli propri dell'autore. Le maggiori preoccupazioni espresse dai congressisti riguardavano le mere speculazioni finanziarie e la costituzione di monopoli, lesivi degli interessi degli stati. I delegati parigini guardavano con apprensione ai comportamenti sleali degli inventori che, ottenuto il brevetto, avrebbero potuto concederne l'utilizzo a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo, rinunciando all'uso diretto dell'opera. Ciò avrebbe facilitato la creazione di monopoli e

⁶⁶ *Ivi*, p. 134 ss.

la diffusione di una spregiudicata concorrenza internazionale, specie in settori dell'economia trainanti per la Francia, che ne avrebbero determinato una posizione di inferiorità nel confronto con la Germania⁶⁷. Tra le industrie più esposte al pericolo c'erano le fabbriche chimiche, il cui primato era insidiato dalla rapidità di espansione tedesca e svizzera. Tanto l'espropriazione quanto la licenza obbligatoria erano misure finalizzate al medesimo scopo, ovvero limitare il diritto di utilizzo esclusivo dell'invenzione in presenza di ragioni superiori. Le due opzioni si presentavano tuttavia come alternative e collegate alla delicata questione della natura del diritto sull'opera di ingegno. La licenza obbligatoria era preferita dai congressisti che auspicavano la diminuzione delle prerogative esclusive dell'invenzione,⁶⁸ citando come esempio i successi industriali dell'Inghilterra e della Germania, dove era possibile durante gli anni di concessione del brevetto, imporre sempre l'obbligo della licenza all'inventore, in presenza di un'inattività del titolare e di supremi interessi statali. L'altro schieramento, più numeroso e compatto, insisteva nel rivendicare l'esclusività del diritto sull'invenzione nei tempi fissati dal brevetto, salvo la possibilità di ricorrere all'espropriazione per pubblica utilità, come nel caso della costruzione di armi da guerra.

Dietro gli opposti orientamenti si celavano le differenti esperienze risalenti alle legislazioni nazionali che, entrando in contatto tra loro attraverso i traffici sempre più planetari, ponevano in evidenza l'urgenza di trovare una soluzione condivisa da parte dei governi mondiali. I grandi processi economici dell'Ottocento tendevano ad azzerare i confini nazionali, sia pure nel momento in cui più forte appariva il bisogno di affermare il principio della nazionalità⁶⁹, tracciando il perimetro di un territorio dove gli operatori di tutti gli stati potevano agire e muoversi liberamente⁷⁰. I confini geografici del mondo industriale sfumavano le linee delle frontiere politiche delle nazioni, delimitando un campo di azione più esteso, governato da proprie forze e regole non sempre coincidenti con i tempi e i luoghi del diritto statale⁷¹. Un campo di cui le esposizioni universali con le architetture maestose, la ricchezza delle idee in

⁶⁷Ivi, pp. 105 ss.

⁶⁸ Nel Congresso di Parigi si schierò apertamente a favore della licenza A. Poirrier, *De la licence obligatoire, Extrait du Compte rendu sténographique du Congrès International de la propriété industrielle*, Paris 1879. Poirrier fu un imprenditore attivo nel settore dell'industria chimica e a lui si deve la scoperta e il successivo brevetto dei coloranti derivati dalla lavorazione del catrame. Nell'intervento ai lavori congressuali Poirrier indicò tre ragioni a fondamento della sua posizione favorevole alle licenze, partendo dall'assunto che il potere esclusivo di utilizzo da parte dell'inventore potesse essere limitato anche durante gli anni di concessione del brevetto. Le motivazioni si attestavano sull'interesse pubblico e sui vantaggi anche per l'autore. La licenza obbligatoria, dietro il corrispettivo di un prezzo calcolato dalla legge e rapportato alla qualità del bene prodotto, tutelava meglio l'inventore dalle possibili contraffazioni internazionali durante il periodo di concessione del brevetto.

⁶⁹ L. Nuzzo, *Da Mazzini a Mancini: il principio di nazionalità tra politica e diritto*, in "Giornale di storia costituzionale", XIV (2007), 2, pp. 161-186.

⁷⁰ J.-L. Halpérin, *Entre nationalisme juridique et communauté de droit*, Paris 1999.

⁷¹ C. Thirion, *Le Congrès International de la Propriété Industrielle*, cit., p. VI "Le grand développement par les relations internationales, les facilités de toute nature qu'elles trouvent maintenant pour se produire ne permettent plus, en effet, d'enfermer les droits des auteurs industriels dans les limites de leurs pays respectifs, et il ne peut plus exister de frontières au delà desquelles la contrefaçon cesse d'être une atteinte coupable à la propriété d'autrui pour devenir licite et créer même un titre à la concession d'un droit privatif".

mostra, la presenza di produttori internazionali offrivano un'immagine affascinante, imponente e suggestiva.

3. La nascita della comunità internazionale di tutela della proprietà industriale

Sin dalla metà del XIX secolo le potenze europee avevano avvertito la spinta verso l'estensione in ambito internazionale delle pratiche commerciali e degli investimenti finanziari. In un mondo che rendeva sempre più agevole lo spostamento dei viaggiatori e la circolazione tra i continenti, gli interessi economici scavalcarono in fretta i confini degli stati, creando un'ampia comunità transnazionale soggetta a proprie pratiche e consuetudini. Il caso italiano molto significativamente offriva un chiaro esempio della mobilità dei capitali stranieri e delle operazioni industriali.

Fino all'ultimo quarto del secolo le poche realtà di fabbrica presenti nel territorio della penisola, fatta eccezione per alcune imprese familiari collocate nell'area lombardo-veneta, per lo più erano rappresentate da ditte europee che avevano scelto l'Italia per aprire gli stabilimenti di produzione. La presenza straniera si integrava pienamente nel tessuto economico del Regno, colmando la debolezza di un'imprenditoria ancora fragile e dai caratteri più artigianali che imprenditoriali⁷². All'esposizione di Parigi del 1878 fu evidente la particolarità del capitalismo italiano, ancorato stabilmente all'agricoltura, alle manifatture e alla metallurgia, uno dei settori di maggior presenza di industrie di grandi dimensioni e in forma anonima. Gli esaminatori italiani che parteciparono alle attività di valutazione dei settori in mostra, nei resoconti indirizzati al ministero dell'agricoltura al termine della manifestazione, segnalavano la debolezza e la lentezza dell'Italia rispetto alla crescita registrata nelle principali aree industriali dell'Europa e negli Stati Uniti⁷³. L'industrializzazione nazionale subiva gli effetti negativi di un sistema bancario in fase di modernizzazione, relativamente instabile e ancora orientato al finanziamento commerciale più che industriale⁷⁴, nonché in ritardo nella formazione e nello sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica. Ricorrente nelle conclusioni delle relazioni fu la richiesta di rafforzare il sistema scolastico con la creazione di istituti tecnici, finalizzati alla diffusione delle conoscenze e della più moderna tecnologia applicata alle industrie⁷⁵. Parimenti, numerosi furono anche gli appelli alla apertura di musei speciali per l'esposizione dei macchinari e delle attrezzature, da servire per il rilancio della ricerca

⁷² M. Doria, *Gli imprenditori tra vincoli industriali e nuove opportunità*, in *Storia d'Italia. Annali 15, L'industria*, Torino 1999, pp. 634 ss.

⁷³ A cura del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio apparvero dal 1879 le relazioni a stampa degli inviati all'esposizione di Parigi del 1878, suddivisi in opuscoli intitolati *Esposizione universale del 1878 in Parigi, Relazioni dei giurati italiani*, dedicati alle categorie industriali a cui parteciparono i rappresentanti italiani. Sono pubblicazioni di grande interesse perché permettono di ricostruire l'organizzazione e il funzionamento dell'economia italiana postunitaria, con una certa attenzione per le riforme necessarie per un potenziamento internazionale delle attività imprenditoriali locali.

⁷⁴ G. Conti, *Le banche e il finanziamento industriale*, in *Storia d'Italia. Annali 15, L'industria*, cit, pp. 443 ss; S. Trento, *Il capitalismo italiano*, Bologna 2012; *Ricchi per caso. La parabola dello sviluppo economico italiano*, a cura di P. Di Martino e M. Vasta, Bologna 2017.

⁷⁵ L'appello al governo per la promozione delle scuole professionali e per una migliore formazione tecnica e scientifica degli addetti alle manifatture fu rivolto, ad esempio, dall'inviato Luigi Fuzier per la valutazione della produzione di sete e tessuti.

scientifica nelle realtà di fabbrica. Il dato che emerge dalla lettura complessiva dei resoconti è l'enorme ritardo dell'industria e delle manifatture italiane rispetto al quadro internazionale, che in alcuni casi giustificava osservazioni molto critiche sulle potenzialità della produzione nazionale⁷⁶.

La tendenza alla circolazione mondiale degli investimenti e la frequente presenza di gruppi esteri entro i confini degli stati creava il problema di una valida tutela degli inventori e scopritori, tanto nazionali quanto internazionali. Anche questi temi furono oggetto di discussione nei lavori del Congresso parigino, che fissò il principio dell'equiparazione dello straniero al cittadino, estendendo le medesime garanzie a tutte le opere dell'ingegno. Cadeva l'obbligo della condizione di reciprocità tra gli Stati, come pure aveva richiesto la Svizzera, in virtù del richiamo al principio naturale di giustizia e all'interesse superiore dei popoli⁷⁷. Perché potesse realizzarsi la totale parità di trattamento, il Congresso invitava i governi a stipulare una convenzione speciale sulla proprietà industriale distinta dai trattati commerciali, che pure non erano mancati tra i governi, e indipendente anche dagli accordi sulla proprietà artistica e letteraria. Si fissava, con il Congresso di Parigi, la definitiva separazione della tutela dei diritti sulle opere intellettuali dalla più complessa definizione delle garanzie della proprietà industriale. Con il trattato si voleva dare attuazione ad un sistema internazionale di protezione degli interessi superiori del mercato economico e finanziario e una più adeguata tutela dei diritti tanto dei produttori quanto dei consumatori, inseriti in un contesto geopolitico sovraordinato agli stati nazionali.

La prima necessità era l'istituzione di un ufficio internazionale dei brevetti, marchi e disegni industriali per la pubblicità delle invenzioni e per la circolazione delle informazioni, attraverso un giornale ufficiale e periodico. Ancora, il Congresso richiamò l'attenzione sull'opportunità di garantire le opere dell'ingegno esibite nelle esposizioni universali, non solo negli stati partecipanti alla manifestazione ma ovunque nel mondo. La preoccupazione comune a tutti gli addetti ai lavori riguardava il pericolo della contraffazione, che doveva essere punita penalmente; ma anche il rischio della perdita di originalità del prodotto brevettabile, esposto nelle mostre. Tra i requisiti necessari per ottenere la licenza, le legislazioni statali indicavano l'originalità, intesa come assenza di un'opera preesistente con le stesse caratteristiche e finalità. La presentazione di un modello o di un disegno di invenzione in un evento internazionale avrebbe fatto venire meno il requisito della novità all'atto del deposito della domanda di brevetto, con enormi inconvenienti per gli autori e per gli interessi del mercato. Era necessario prevedere una protezione provvisoria degli espositori, al fine di consentire all'inventore di partecipare liberamente alle manifestazioni pubbliche senza temere di subire un pregiudizio al momento del rilascio del brevetto. L'auspicio dei congressisti tuttavia era che al più presto i governi affidassero a proprie leggi speciali una disciplina

⁷⁶ Così nelle conclusioni di Giuseppe Froio in *Esposizione universale del 1878 in Parigi, Relazioni dei giurati italiani, Classe LXXIV Condimenti e stimolanti, zuccheri e prodotti del Confettiere*, Roma 1879, p. 4, per il quale "in una esposizione mondiale, la piccola industria sfornita di capitali e di altri mezzi adatti per rendere commerciabili i prodotti a grandi distanze nei paesi stranieri è quasi fuori posto, e reputata degna perciò di una considerazione molto secondaria. Esposizione mondiale vuol dire gara mondiale, paragone cioè di cose che essendo di dominio del mercato mondiale, si possono fare concorrenza reciproca o per merito assoluto o per merito relativamente al prezzo".

⁷⁷ C. Thirion, *Le Congrès International de la Propriété Industrielle*, cit., p. 44 ss.

aggiornata della proprietà industriale che, ispirata alle risoluzioni suggerite dal Congresso, appianasse le incongruità fra le norme statali⁷⁸.

Fu allora che, intercettando gli umori di molti partecipanti all'incontro internazionale, il delegato italiano Romanelli propose l'istituzione di una commissione permanente che studiasse il disegno di un trattato internazionale da sottoporre alla firma dei governi presenti. Proposta che incontrò numerosi consensi e che confluì nelle risoluzioni finali del Congresso, aprendo la fase successiva di preparazione dell'accordo. Una sintesi dei momenti più significativi del lavoro compiuto dai delegati è contenuta nella relazione presentata nel 1881 dall'ingegnere Luigi Indelli, inviato per il governo italiano, al ministro dell'agricoltura. Nello scorrere della relazione si seguono i percorsi, anche tortuosi, che condussero la comunità internazionale a lavorare per una unione di stati per la tutela della proprietà industriale e per la stesura di un documento unico che avrebbe definito le coordinate delle legislazioni nazionali. Appariva di tutta evidenza che le questioni relative alle relazioni commerciali interessavano oramai la collettività dei governi. Servizi come le poste e i telegrafi, la disciplina della navigazione e le leggi che regolano il progresso della scienza, delle arti e dell'industria spingevano gli Stati a scegliere la strada della cooperazione per regolare al meglio gli interessi comuni⁷⁹. Ma trovare convergenze sulla delicata materia della proprietà industriale non fu impresa facile per le differenze fra le discipline nazionali, per i conflitti di interesse, per il diverso grado di sviluppo della produzione industriale mondiale. La soluzione che rese possibile la prosecuzione dei lavori fu l'affermazione del pieno rispetto delle singole legislazioni locali e l'impegno a regolare con il trattato solo gli aspetti della disciplina che costituivano la base comune delle esperienze internazionali. Grande artefice e coordinatore dell'impresa fu il senatore francese Bozérien che riuscì a ripianare gli attriti grazie alla sapiente opera di mediazione e alla riconosciuta competenza.

Il testo finale del trattato firmato a Parigi definì le linee sovranazionali della disciplina delle opere dell'ingegno, all'interno della quale si sarebbero orientati gli investitori, gli inventori e gli industriali. Le principali novità riguardarono la nascita dell'Unione Internazionale degli Stati per la protezione della proprietà industriale (art.1) e l'istituzione di un *Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle* con sede in Svizzera (art. 13). L'ufficio avrebbe provveduto alla registrazione dei brevetti e alla divulgazione delle informazioni attraverso un foglio periodico a stampa. Fin dal principio fu prevista la possibilità di adesioni progressive all'accordo, mediante la semplice dichiarazione di intenzione notificata dal governo interessato al *bureau* internazionale. Ciascun paese aderente all'accordo avrebbe conservato la propria legislazione in materia industriale, ma compito del nuovo soggetto transnazionale sarebbe stato l'armonizzazione delle normative statali. L'art 14 al proposito stabiliva

⁷⁸ *Ivi*, p. 77-78; L. Donzel, *Commentaire de la Convention Internationale signée à Paris le 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle*, Paris s.d., p. 126-127.

⁷⁹ L. Indelli, *Il trattato di unione per la proprietà industriale*, Roma 1881, p. 15. Indelli ricordava anche la difficoltà che il Congresso aveva dovuto superare per arrivare alla stesura dell'accordo. Mentre infatti i trattati sull'unione dei telegrafi, delle poste, delle strade ferrate toccavano settori direttamente controllati dalle amministrazioni pubbliche, nel caso della proprietà industriale i governi non agivano a tutela di un interesse immediato e diretto, ma come mediatori rispetto ai diritti dei privati cittadini. Nella visione liberale dello Stato il trattato avrebbe potuto rappresentare uno sconfinamento nel campo di azione degli interessi privati, sollevando una forte opposizione.

che il trattato sarebbe stato periodicamente sottoposto a verifiche per aggiornare il sistema internazionale. La norma riconosceva l'estrema fluidità delle relazioni di affari e la possibilità, per niente remota, di dovere apportare delle modifiche in un campo giuridico costantemente in movimento. Era pertanto necessario prevedere un sistema di adeguamento che facilitasse l'approvazione di riforme in tempi rapidi. Per questa ragione fu stabilito che, in occasione dei successivi congressi internazionali, sarebbero stati avviati studi e avanzate proposte utili per verificare l'urgenza dei cambiamenti.

Un principio cardine dell'accordo fu l'equiparazione degli stranieri provenienti dagli stati firmatari ai cittadini, relativamente alle garanzie sulla proprietà industriale. L'unica condizione prevista era l'adempimento di tutti gli obblighi fissati dalla normativa nazionale per il rilascio delle licenze. Tuttavia la regola più rivoluzionaria enunciata dal trattato fu l'estensione delle tutele anche ai cittadini delle nazioni non aderenti all'unione, a patto che essi stabilissero nel territorio dello stato il domicilio o lo stabilimento di produzione.

La previsione che assicurò poi grandi vantaggi agli stati aderenti confluì nell'art.4 secondo cui, l'inventore che avesse depositato la domanda di brevetto in uno degli stati aderenti all'accordo, avrebbe goduto di protezione anche presso tutti gli altri governi firmatari, purché nel termine di sei mesi dalla richiesta di licenza - ridotto a tre per i marchi, disegni e modelli - avesse inoltrato l'istanza nel paese estero. Al tenore dell'art. 4 si avvicinava la previsione dell'art. 11 che sanciva l'obbligo per gli Stati di assicurare una particolare tutela alla proprietà industriale in occasione delle esposizioni internazionali. Chiudeva il trattato l'art. 18 secondo cui l'accordo, in quanto relativo alla materia commerciale e non avente quindi natura politica, richiedeva l'indicazione di un periodo di validità, andando ad incidere sulle posizioni giuridiche dei privati cittadini. Nella relazione di Indelli era però precisato che i congressisti convennero nel riconoscere la delicatezza della questione e la necessità di accantonare l'idea di un termine finale di vigenza della convenzione, per non lasciare scoperti gli interessi dei paesi firmatari e della società civile. Invertendo il ragionamento, il trattato allora stabilì che le nazioni che avessero voluto in futuro uscire dall'unione, sarebbero state tenute ad effettuare una esplicita dichiarazione. Di per sé il soggetto internazionale non era invece più eliminabile, perché rappresentava le ragioni di una comunità accomunata dall'interesse ad una migliore garanzia di protezione per le opere d'ingegno e dai bisogni nascenti dalla complessità delle relazioni economiche, che non conoscevano limiti temporali o geopolitici.

La Convenzione di Parigi, nonostante i vantaggi offerti soprattutto con l'istituzione del soggetto unico internazionale, fu subito bersaglio di critiche vivaci. Se da un lato si denunciava l'eccessiva liberalità nei confronti degli stranieri, dall'altro lato si sosteneva che le scelte adottate erano improntate a un disegno economico troppo avanzato. In particolare esse avrebbero mal celato "sotto la forma speciosa o ambigua delle parole, le tendenze dottrinali di una scuola di ideologi che ne chiede l'applicazione più con persistenza che con ragione"⁸⁰ e avrebbero inoltre contenuto clausole contraddittorie che rischiavano di aggravare la concorrenza degli industriali stranieri. Immediate furono le richieste di revisione del testo che, secondo la previsione dell'art. 14 del trattato, avrebbe dovuto avere luogo già in occasione della prima riunione prevista a Roma nel 1885. I lavori furono convocati in realtà nel 1886 e furono aperti alle nazioni

⁸⁰ P. Esperson, *Condizione giuridica dello straniero*, cit. p. 605.

firmatarie e a tutti le “potenze” interessate alla protezione della proprietà industriale. Esclusa l’idea di apportare sostanziali modifiche al testo di Parigi, ancora troppo recente per essere riscritto, fu elaborato un progetto di regolamento per la migliore attuazione dei termini della Convenzione; regolamento che divenne oggetto di discussione nel corso degli incontri tenuti a Roma dal 29 aprile all’11 maggio. L’assemblea votò una risoluzione che stabiliva di aggiungere al trattato alcuni articoli contenuti in un protocollo che avrebbe accompagnato il testo originario, e nel quale furono fissate regole più precise in tema di adesione di altri Stati all’Unione, di giurisdizione, di attestazione della protezione legale, di tutela temporanea dei brevetti, marchi, disegni, modelli nelle esposizioni internazionali. Soprattutto, la conferenza formulò un voto affinché tutti i governi dell’*Union* e quelli in attesa di farne parte, completassero al più presto la disciplina nazionale della proprietà industriale, essendo il principio del rispetto delle normative interne il passaggio preliminare per l’applicazione delle regole internazionali.

Il testo della Convenzione di Parigi, ancora vigente nelle relazioni transnazionali, sarebbe stato più volte revisionato nel corso dei decenni, a partire dalle integrazioni introdotte dal congresso di Madrid del 1890⁸¹, in materia di falsificazioni delle indicazioni di provenienza, registrazione internazionale dei marchi, dotazione dell’ufficio internazionale e con la precisazione di alcuni passaggi necessari per l’applicazione dell’accordo. Ampliamenti della formulazione originaria furono previsti poi a Bruxelles nel 1900, a Washington nel 1911, all’Aja nel 1925, a Londra nel 1934, a Lisbona nel 1958 e a Stoccolma nel 1967, quest’ultima ratificata dall’Italia con L. 424 del 28 aprile 1976. Particolarmente importanti furono le modifiche approvate nel 1925 con l’introduzione dell’art. 10 bis del trattato, che regolò gli atti della concorrenza sleale, dandone una definizione e tutelando sia gli interessi imprenditoriali e sia quelli dei consumatori⁸² da qualunque forma di falsificazione, errore o confusione del prodotto industriale.

La frequenza con cui la comunità internazionale è più volte tornata a ridiscutere i termini della convenzione conferma l’intuizione dei primi estensori, sulla necessità di affinare un sistema di adeguamento rapido e svincolato da un eccessivo formalismo procedurale, incompatibile con la velocità delle transazioni e con l’accelerazione della ricerca scientifica. Lo sviluppo della tecnica, della produzione industriale e del commercio hanno periodicamente imposto la necessità di un allargamento della proprietà industriale a ulteriori fattispecie, non prevedibili e non ancora diffuse: recentemente, il problema ha riguardato le biotecnologie, i microorganismi, i programmi per gli elaboratori elettronici, le banche-dati, e in generale il terziario avanzato. Ogni volta si sono anche ripresentati molti quesiti sulla natura dei diritti riconosciuti agli inventori e sull’ampiezza dei conflitti di interesse che solleva l’attribuzione del brevetto, soprattutto alla luce della moltiplicazione dei soggetti giuridicamente coinvolti dalle operazioni industriali ed economiche, ovvero produttori, categorie diversificate di consumatori, finanziatori e investitori commerciali. Al

⁸¹ M. Amar, *Manuale della proprietà industriale, Appendice XV*, Milano 1900, pp. 474-483.

⁸² Sull’emersione del concetto di concorrenza sleale cfr. A. Monti, *La concorrenza sleale e gli esordi del diritto industriale nell’Italia liberale: verso una teoria generale della concorrenza*, in “*Afferrare l’inafferrabile*”. *I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra otto e novecento*, a cura di A. Sciumè e E. Fusar Poli, Milano 2013, pp. 109-142.

contempo, l'ampliamento della schiera di paesi aderenti agli accordi internazionali ha reso necessaria l'istituzione di organismi sovranazionali di controllo con competenze giuridiche e processuali sempre maggiori. Nel 1967, a Stoccolma fu stipulato il trattato per la fondazione dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale (O.M.P.I.), alla cui autorità fu rimessa l'applicazione della Convenzione di Parigi. Più tardi, nel 1995, l'O.M.P.I. fu scavalcato dall'Organizzazione Mondiale del Commercio che estese il proprio raggio di azione a tutta la materia della proprietà intellettuale in senso lato, colmando alcune lacune del trattato parigino con riferimento soprattutto alle norme di coordinamento tra la registrazione e la brevettazione nei paesi dell'Unione⁸³. Né va tralasciata la costituzione di un sistema europeo di tutela della proprietà industriale introdotto a partire dal 1973 e recentemente perfezionato nel 2012-2013 con la creazione del brevetto unitario e la costituzione della *Unified Patent Court* con competenza giurisdizionale sulle controversie relative alle contraffazioni e all'annullamento delle richieste⁸⁴. Il progresso scientifico e tecnologico, che ha reso possibile la produzione di beni sempre più funzionali agli interessi sociali, ha riaperto molte volte la discussione sulla natura del diritto sul bene brevettato. Nelle recentissime riflessioni la dottrina specialistica ha richiamato l'attenzione sulla opportunità di tornare a riflettere sulla matrice dominicale delle prerogative concesse al richiedente in relazione alle finalità collettive, in forza delle quali viene concesso il brevetto. In altri termini, si ritorna a considerare il bilanciamento del diritto del titolare di trarre vantaggio dal bene e l'interesse degli utilizzatori finali a servirsi dell'opera, il tutto in una prospettiva che muovendo dalla formulazione dell'art. 42, 2° comma della Costituzione, pone l'accento oggi sulla funzione sociale della proprietà privata e di tutte le forme di dominio da essa derivate.

4. Uno sguardo all'Italia.

La Convenzione internazionale di Parigi sulla proprietà industriale ebbe il merito di riaccendere all'interno degli stati la discussione e la riflessione sulle forme della produzione intellettuale, contribuendo in alcuni casi ad avviare processi di trasformazione degli ordinamenti vigenti e l'emersione di campi del diritto positivo moderni. Per l'Italia la storiografia più recente ha indagato a fondo i cambiamenti nella trattazione dei brevetti e delle invenzioni, dall'unificazione nazionale in poi. Da quelle attente indagini emerge con chiarezza che l'adesione all'accordo servì a suscitare una diversa attenzione verso le questioni della produzione intellettuale e un ripensamento delle opzioni legislative operate con la legge del 1859 n. 3731.

La funzione sociale della proprietà industriale fu il punto di arrivo di un'elaborazione scientifica e concettuale di lungo corso che prese il via all'indomani dell'esperienza dei codici francesi. Sull'esempio della dottrina d'oltralpe, anche la scienza del diritto italiana costruì il dominio sull'opera dell'ingegno nei termini di proprietà privata. La circolazione dei commentari ai codici napoleonici e l'attenzione alla giurisprudenza delle corti francesi, che orientavano la prassi dei tribunali e degli avvocati, concorsero a rafforzare la visione dominicale della proprietà intellettuale⁸⁵.

⁸³ A. Musso, *Brevetti per invenzioni industriali e modelli di utilità*, Bologna 2013, pp. 1-18.

⁸⁴ M. Scuffi, *Il nuovo sistema europeo dei brevetti. Il tribunale unificato e il regolamento di procedura*, Milano 2017.

⁸⁵ Sempre utile è il repertorio di M. T. Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia*, Napoli 1986.

La comprensione ancora informe della capacità innovativa della rivoluzione industriale, e degli effetti dirompenti che avrebbe avuto sull'impianto dell'ordinamento giuridico, spinse la dottrina a ricercare nei paradigmi consolidati del diritto civile gli strumenti e le categorie utili per includere nelle maglie del sistema i fenomeni emergenti della proprietà letteraria, della proprietà industriale e della disciplina del lavoro. La centralità del modello proprietario fu confermata dalla scelta operata con il codice civile italiano del 1865⁸⁶ che, allontanandosi dall'esempio francese, esplicitamente riconobbe, all'art. 437, un diritto di proprietà dell'autore sulle opere d'ingegno. Tuttavia, proprio la riflessione sulle produzioni dell'intelletto aprì la strada a sviluppi che avrebbero guidato la cultura verso una rivisitazione della sistematica giuridica.

Con l'avvio dell'industrializzazione e l'ingresso dell'Italia nel libero mercato si comprese che l'iniziativa economica sarebbe divenuta il motore dello sviluppo nazionale, attraverso l'espansione delle imprese industriali e commerciali. Il nascente diritto industriale⁸⁷ - sotto la cui disciplina furono raggruppati in un primo momento sia i brevetti, marchi e disegni industriali, sia la materia dei rapporti contrattuali tra industriali e operai - valorizzando proprio il profilo del lavoro umano nell'attività imprenditoriale, mise in risalto i limiti del modello proprietario rispetto a categorie nuove di beni non materiali, e l'inadeguatezza degli schemi civilistici nel regolare le nuove tensioni sociali provocate dalla moderna realtà economica. L'agitazione provocata dall'avvio dell'economia capitalistica investì il legislatore di un compito molto delicato, ovvero il temperamento tra le istanze individuali e le esigenze della collettività⁸⁸. Fu dunque proprio nel campo delle opere intellettuali che, anche in Italia, emerse in tutta la sua trasparenza il problema della "funzione sociale" della proprietà⁸⁹ e la questione dei limiti del modello dominicale nel quadro dei rapporti intersoggettivi della società contemporanea⁹⁰. A recepire i segnali di cambiamento furono in primo luogo gli economisti come Boccardo o Francesco Ferrara⁹¹, che seppero cogliere gli elementi di novità del quadro socio-economico e il flusso giuridico proveniente dalle esperienze europee ed entrato nei confini della penisola attraverso le pratiche degli industriali e degli investitori. Quindi, con acutezza e con intuizione, anche gli

⁸⁶ S. Solimano, *Un secolo giuridico (1804-1916). Legislazione, cultura e scienza del diritto in Italia e in Europa*, in *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, a cura di P. Alvazzi del Frate, M. Cavina, R. Ferrante, N. Sarti, S. Solimano, G. Speciale, E. Tavilla, Torino 2016, pp. 319 -387.

⁸⁷ T. Bruno, *Diritto industriale*, in *Digesto Italiano*, IX parte seconda, Torino 1898-1901, pp. 1073 ss. che indicava quattro categorie di relazioni giuridicamente rilevanti oggetto del diritto industriale: 1) i rapporti tra gli industriali; 2) relazioni tra industriali e operai; 3) industriali e consumatori; 4) industriali e ordine pubblico.

⁸⁸ Insisteva sulle nuove responsabilità del legislatore M. Amar, *Dei diritti degli autori di opere dell'ingegno. Studio teorico-pratico sulla legislazione italiana in rapporto colle leggi delle altre nazioni, coi trattati internazionali e colle decisioni di magistrati italiani e stranieri*, Torino 1874, p. 16.

⁸⁹ S. Patti, *La funzione sociale nella "civilistica italiana" dell'ultimo secolo*, in *La funzione sociale del diritto privato tra XX e XXI secolo*, a cura di F. Macario e M. N. Miletta, pp. 23-32.

⁹⁰ P. Grossi, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992, pp. 439 ss.; Id., *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano 2000, pp. 25 ss.; E. Fusar Poli, *Centro dinamico di forze*, cit., pp. 55 ss.

⁹¹ P. Beneduce, *Autore e proprietario*, cit., pp. 447 ss.

avvocati⁹² e i magistrati⁹³ compresero lo spostamento del baricentro giuridico dall'individuo alla collettività e dalla proclamazione di diritti inviolabili all'apprezzamento della natura e composizione dei beni patrimoniali, per risalire alla costruzione di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti. Si scopre che la teoria dei beni immateriali, formulata dalla scienza giuridica tedesca già negli anni settanta dell'Ottocento⁹⁴ e giunta in Italia all'incirca nel momento di adesione della Germania all'unione internazionale, era già presente negli studi e nelle analisi critiche dei professionisti del diritto, sia pure con il limite – peraltro giustificabile per il ritardo con cui il dibattito italiano sulle opere intellettuali era cominciato – dell'accostamento di proprietà letteraria e proprietà industriale. Spiccano per originalità gli scritti dell'avvocato Moisè Amar, la cui fama fu legata alla causa per plagio di Verga *vs* Mascagni⁹⁵, e che nelle sue pubblicazioni sulla tutela delle opere dell'intelletto e sul diritto industriale, analizzando le questioni da un'angolazione pratica e giurisprudenziale, rilevava la specificità dei diritti patrimoniali sulle produzioni dell'ingegno⁹⁶. L'accentuazione della natura commerciale dei diritti dell'inventore, confermata oltretutto dalla casistica che registrava la crescita costante delle domande di brevetto e un progressivo incremento delle controversie occasionate dallo sfruttamento economico delle licenze, riaprì anche la discussione sulla collocazione della proprietà industriale nelle grigie del diritto privato o del diritto commerciale. L'espansione capitalistica, per quanto lenta, incise sulla conversione dell'economia nazionale da mercantile a finanziaria e industriale, e operò una rivoluzione all'interno della sistematica giuscommercialistica⁹⁷ rimettendone in discussione i principi fondamentali. Erano gli anni di preparazione del codice di commercio del 1882 e la scienza del diritto discuteva l'impianto strutturale del futuro codice. L'attrazione nell'orbita commerciale della proprietà industriale non sfuggì ad autori attenti a registrare le ripercussioni economiche della rivoluzione industriale sull'ordinamento giuridico. Fin dal 1879 Ercole Vidari aveva incluso nel suo *Corso di diritto commerciale* la materia dei brevetti, marchi e disegni di fabbrica collocandoli nel titolo dedicato ai beni mobili, rimarcando l'aspetto patrimoniale delle opere dell'ingegno. Ponendo in evidenza l'immaterialità dell'invenzione, Vidari dimostrava l'impossibilità di definire la concessione del brevetto quale riconoscimento di un tipo di proprietà privata, preferendo classificare le prerogative dell'inventore nei termini di "diritto di esercizio, che date certe condizioni, potrà anche diventare esclusivo [...] ma mai un diritto di

⁹² E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, Torino 1891. Su Bosio e l'apporto al dibattito italiano sulla legislazione in materia di brevetti cfr. F. Mazarella, *Diritto e invenzioni*, pp. 108-109.

⁹³ E. Fusar Poli, *Centro dinamico di forze*, cit., pp. 107 ss.

⁹⁴ *Ivi*, pp. 113-117.

⁹⁵ Nel 1890 la presentazione al pubblico della *Cavalleria Rusticana* da parte del compositore Pietro Mascagni sfociò in una causa giudiziaria tra il musicista e Giovanni Verga, autore della novella che aveva ispirato l'opera e che si risolse in una lite sul diritto d'autore, v. R. Abbondanza, *M. Amar*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, II, Roma 1960, www.treccani.it/enciclopedia/moise-amar/_ (Dizionario-Biografico)/ .

⁹⁶ M. Amar, *Dei diritti degli autori delle opere di ingegno*, cit.; Id., *Dell'estensione della protezione internazionale dei marchi secondo la convenzione di Parigi del 20 marzo 1883*, in *Studi di diritto romano, di diritto moderno e di storia del diritto pubblicati in onore di Vittorio Scialoja nel XXV anniversario del suo insegnamento*, Milano 1905, pp. 559-581.

⁹⁷ P. Grossi, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 51 ss.

proprietà”⁹⁸. Il rovesciamento della prospettiva civilistica tradizionale consentiva di guardare alla materia dalla visuale classificatoria del diritto commerciale. In particolare, il richiamo all’elemento della patrimonialità dei beni giuridici prodotti dall’economia imprenditoriale e capitalistica esercitò una forte pressione sulla costruzione del diritto industriale, consegnando alla cultura giuridica del Novecento un interesse e una sensibilità rinnovata rispetto ai problemi della concorrenza e della nascente impresa.

⁹⁸ E. Vidari, *Corso di diritto commerciale*, III, Milano 1879, pp. 315.